



Prot. n. 189/20

Roma, 1 giugno 2020

Agli Uffici Caccia delle Regioni e delle Province Autonome

E p.c.

Alla **Direzione per lo Sviluppo Rurale**
cosvir.direzione@pec.politicheagricole.gov.it

All'**ISPRA**
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Egr. Dott. Carlo Zaghi
Direzione Generale per la Protezione della Natura del Mare del M.A.T.T.M.
dgprotezione.naturaI@pec.minambiente.it

Prelievo venatorio e gestione delle specie pavoncella e moriglione

In relazione alla nota prot, n. 39696 del 28.5.2020 a firma Zaghi Carlo, Direttore Generale del M.A.T.T.M., di pari oggetto, si desidera evidenziare quanto segue.

a) L'invito rivolto alle Regioni e alle Province autonome di escludere, in sede di approvazione dei calendari venatori per la stagione 2020/2021, la previsione del prelievo venatorio delle specie moriglione e pavoncella si pone in stridente contrasto con il comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992, che il M.A.T.T.M. non ha alcuna legittimazione a modificare, tantomeno con una mera nota dirigenziale. Per questo sono necessari o l'intervento del Legislatore o la procedura di cui al comma 3 della stessa disposizione all'interno della quale lo stesso M.A.T.T.M. è solo interlocutore del M.A.P.F. cui è demandata la potestà propositiva. Le Regioni, in sede di pubblicazione dei propri calendari venatori stagionali, debbono rispettare il comma 1 dell'art. 18 della L. 157/1992 (e non anche il comma 1 bis) per quanto espressamente stabilito dal comma 4 della stessa disposizione.

b) Nei pareri resi dall'ISPRA nel corrente anno relativi alle proposte di calendari venatori 2020/2021 l'ISPRA si è espressa per la cacciabilità delle due specie in questione

c) Non risponde a realtà che i più recenti pronunciamenti dei giudici amministrativi relativi ai calendari venatori 2019/2020 abbiano "stigmatizzato l'inserimento delle specie in oggetto tra le specie cacciabili". Al riguardo, a smentire la nota ministeriale del 28.5.2020, è sufficiente



richiamare l'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. III del 18.10.2019 che ha ritenuto cacciabili moriglione e pavoncella fino al 19 gennaio.

d) L'inserimento di moriglione e pavoncella nell'allegato A dell'Accordo AEWA (*rectius*: nella colonna A della tabella 1 dell'allegato III dello stesso Accordo) non è riportata correttamente nella lettera del M.A.T.T.M., infatti le due specie sono assegnate a due categorie diverse. La pavoncella è inserita nella colonna A categoria 4, che riguarda le specie che possono essere oggetto di caccia con piano d'azione (in vigore a livello europeo), mentre il moriglione è nella colonna A categoria b, ma il fatto che non ne sarebbe consentito il prelievo senza uno specifico piano di azione, è del tutto irrilevante. Infatti tale Accordo può trovare applicazione nell'ordinamento italiano solo con le procedure previste da quest'ultimo e, in particolare, secondo la procedura di cui al comma 3 dell'art. 18 L. 157/1992 che nel caso di specie non è stata seguita. In realtà l'Accordo AEWA non ha ancora efficacia vincolante né nell'ordinamento comunitario né nell'ordinamento italiano giacché, in ordine alle modifiche della classificazione delle due specie moriglione e pavoncella, la Commissione Europea ha espresso riserva anche per gli Stati membri.

e) Il richiamo del caso EU-Pilot 6955/14 appare fuori luogo: il M.A.T.T.M. non dovrebbe ignorarne la natura meramente istruttoria, e tantomeno che la sua pendenza non integra alcun accertamento di mancato rispetto della normativa comunitaria, requisito necessario per l'apertura di una procedura di infrazione (così T.A.R. Liguria, sez. II, n. 10/2016 e T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 390/2016 nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

f) Nella Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva "Uccelli Selvatici" (cfr. punto 2.4.26) è previsto che i piani di gestione possano essere elaborati a differenti livelli territoriali – a livello comunitario, nazionale o locale – di talché è rimessa alla discrezionalità delle Regioni assumere, sulla base dei dati di prelievo, determinazioni che, tenuto conto della consistenza delle due specie sul proprio territorio, ne consentano il prelievo. La pavoncella è peraltro classificata "non a rischio" e in aumento in Europa e Italia, mentre la specie moriglione è classificata "vulnerabile", ma le popolazioni svernanti in Italia sono in aumento negli anni dal 2015 al 2019-20. Per entrambe le specie il prelievo venatorio non è ritenuto una causa del declino.

Per tutto quanto precede si invitano le Regioni e le Province autonome (molte delle quali tra l'altro hanno già approvato i calendari venatori 2020/2021) **a non dar seguito alla nota prot. n. 39696 del 28.5.2020 a firma Zaghi Carlo Direttore Generale M.A.T.T.M..**

Tra le specie cacciabili devono rientrare anche moriglione e pavoncella nel rispetto del comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 (per quanto specificamente stabilito dal comma 4 della stessa disposizione) che il Ministero dell'Ambiente non può pretendere di modificare tantomeno e addirittura con una semplice nota.

I migliori saluti.

Il Presidente
Massimo Buconi